

Programma di incentivazione OPTI-VENT 2:

Regolamento di incentivazione

Edizione 09/02/2024, Renera AG, programmi di sostegno Energie Zukunft Schweiz (EZS)
(www.foerderplattform.ch)

Il programma di incentivazione ProKilowatt OPTI-VENT 2 sostiene l'attuazione di misure di efficienza elettrica non redditizie per la sostituzione o l'ottimizzazione di impianti di ventilazione. Occorre rispettare o tenere presenti le seguenti condizioni di ammissibilità.

1 Diritto al contributo

1. Si può presentare domanda per tutti gli edifici e gli impianti dotati di impianti di ventilazione, indipendentemente dal settore o dalla proprietà. In genere gli edifici dotati di un impianto di ventilazione sono hotel, uffici, scuole, ospedali, piscine, industrie, attività commerciali nonché, in numero crescente, edifici abitativi.
2. Sono ammesse tutte le misure per la riduzione del consumo energetico sugli impianti di ventilazione che soddisfano le [condizioni di ammissibilità di ProKilowatt](#)¹. Sono misure tipiche: la sostituzione di ventilatori o dei relativi componenti, l'installazione di comandi con regolazione secondo il fabbisogno e motori con regolazione della velocità, la sostituzione dell'intero monoblocco o la combinazione di più monoblocchi, la sostituzione o l'ottimizzazione della refrigerazione per la climatizzazione dei locali, in particolare per consentire il free cooling, l'installazione di scambiatori di calore nella deumidificazione, oppure interventi tecnici per ridurre le perdite di pressione nell'impianto, come la sostituzione dei filtri e dei recuperatori di calore, la rimozione di farfalle di regolazione, serrande, lamiere forate, ecc.
3. Non sono ammesse le misure con un periodo di payback inferiore a 4 anni. Il periodo di payback si calcola conformemente alle condizioni di ammissibilità di ProKilowatt in base ai costi totali di investimento conteggiabili, il risparmio annuale di energia elettrica e un prezzo standard dell'energia elettrica di 15,0 ct/kWh.
4. Non sono ammesse le misure che devono essere attuate perché giudicate redditizie nell'ambito di un accordo sugli obiettivi o di un'analisi del consumo energetico.
5. Non sono inoltre ammesse le misure che, in caso di un eventuale rimborso del supplemento di rete, sono conteggiate nell'obbligo di reinvestimento del 20% dell'importo del rimborso esistente fino al 2017.
6. Non sono ammesse le misure la cui attuazione è subordinata a un obbligo legale. Vengono promosse soltanto le misure che vanno oltre le prescrizioni legali.

¹ [Condizioni per la presentazione di programmi 2018](#): Gare pubbliche per misure di efficienza energetica nel settore dell'energia elettrica. Versione corretta di novembre 2017. Ufficio federale dell'energia UFE, Berna.

2 Contributo di incentivazione

2.1 Incentivazione ordinaria

1. I risparmi di energia elettrica ammissibili sono promossi con un contributo di 2,25 ct/kWh, fino ad un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili.
2. L'importo riservato nell'approvazione della sovvenzione è una stima basata sulle informazioni sui costi di investimento e sui risparmi di energia elettrica previsti disponibili al momento della domanda. Il contributo di promozione effettivo viene calcolato sulla base dei costi e dei risparmi di energia elettrica dimostrati dopo l'attuazione della misura e può essere superiore o inferiore a quanto riportato nell'approvazione dell'incentivazione.
3. Per ogni cliente finale, nell'ambito di questo programma di incentivazione possono essere promosse solo misure con un volume d'investimento massimo di CHF 300 000.-. Una volta raggiunto questo importo, ulteriori misure da parte dello stesso cliente possono essere finanziate solo nell'ambito di altri programmi ProKilowatt. Le misure con investimenti superiori ai 300 000 CHF possono essere promosse nell'ambito delle aste per progetti di ProKilowatt.
4. Non è consentita la doppia incentivazione di una misura con altri programmi di ProKilowatt o di terzi (ad es. cantoni, comuni, fornitori di energia, fondazioni, ecc.).
5. Il contributo è una sovvenzione ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a della LIVA. Per la sovvenzione non è dovuta l'IVA. Tuttavia, se i destinatari sono legittimati alla deduzione dell'imposta precedente, la loro deduzione sull'imposta precedente deve essere ridotta in modo proporzionale (art. 33 cpv. 2 LIVA).

2.2 Dimostrazione di attuazione, costi e risparmi

1. Per dimostrare l'attuazione è necessario presentare un modulo di conferma del programma firmato dal destinatario dell'incentivazione.
2. Per dimostrare i costi di investimento e i costi effettivi è necessario presentare una copia della/e fattura/e dell'opera nella quale sono indicati dettagliatamente i singoli lavori e i costi di ciascuna misura.
3. Per dimostrare i risparmi occorre documentare il consumo di energia elettrica dell'impianto coinvolto prima e dopo l'attuazione delle misure. Se non diversamente specificato nelle condizioni tecniche di ammissibilità (v. paragrafo 4 in basso), per tale dimostrazione è necessario un calcolo singolo comprensibile per terzi.
4. Se per un impianto sono disponibili valori di misura affidabili e significativi, al posto del calcolo si possono utilizzare anche i valori di consumo misurati. In questo caso, prima e dopo l'attuazione delle misure di ottimizzazione si deve tener conto sia di un periodo di misurazione sufficiente, sia di eventuali scostamenti dovuti a circostanze esterne (condizioni atmosferiche, variazioni di occupazione, cambiamenti nella produzione, ecc.).
5. Per le misure per le quali è disponibile un'analisi del programma ProAnalySys di SvizzeraEnergia, i risultati di questa analisi possono essere utilizzati per il consumo attuale.

3 Condizioni generali di ammissibilità e indicazioni

1. Le domande possono essere presentate solo prima della decisione definitiva (come data di riferimento si applica l'ultima firma apposta sul contratto/ordine tra il cliente e il fornitore). Gli impianti già installati in loco non possono ricevere un'incentivazione a posteriori.

2. La riduzione del consumo di elettricità è ottenuta mediante misure di efficienza, vale a dire riducendo i consumi pur mantenendo gli stessi effetti.
3. L'attuazione delle misure e la riduzione del consumo di elettricità hanno luogo in Svizzera.
4. Si prega di notare che l'attuazione deve essere completata entro 12 mesi dalla data di approvazione della sovvenzione. In caso di ritardo nell'attuazione, prima della scadenza è necessario presentare a Renera una richiesta di proroga dei termini indicando in breve il motivo.
5. Nell'anno successivo alla sostituzione, i richiedenti garantiscono a Renera, o alle organizzazioni da essa incaricate, l'accesso agli impianti sovvenzionati ai fini di eventuali controlli a campione.
6. I contributi ricevuti sulla base di dichiarazioni non vere o incomplete possono essere revocati e devono essere restituiti a Renera. I richiedenti coinvolti potranno essere esclusi dalla partecipazione ad altri programmi di incentivazione di Renera. Renera si riserva il diritto di notificare l'Ufficio federale dell'energia.
7. Le decisioni di Renera sui contributi (approvazione, rifiuto) e sui relativi importi non sono negoziabili. Non sussiste la possibilità di inviare un reclamo.
8. Non sussiste alcun diritto a ricevere i contributi del programma di promozione OPTI-VENT 2.
9. Con riserva di modifiche al presente regolamento. La versione più aggiornata del regolamento della promozione è disponibile su www.opti-vent.ch.

4 Condizioni tecniche di ammissibilità

4.1 Sostituzione di ventilatori o dei relativi componenti

1. Sono ammesse le misure di ottimizzazione su impianti di ventilazione esistenti, inclusa la sostituzione dell'intero impianto.
2. In virtù dell'OEEne, appendice 2.6, i ventilatori che vengono messi in commercio e la cui potenza elettrica assorbita è compresa tra 125 W e 500 kW devono soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 327/2011. I ventilatori (compresi il motore elettrico e il dispositivo di controllo) che rientrano in questo range di potenza devono raggiungere almeno il grado di efficienza N prescritto nel regolamento. Dall'1.1.2015 è in vigore la seconda fase ErP2015. I ventilatori assiali, centrifughi e misti possono beneficiare della promozione ProKilowatt se compresi nel regolamento n. 327/2011 del 30 marzo 2011 e se raggiungono perlomeno i seguenti gradi di efficienza N superiori ai requisiti del regolamento.

Tipo di ventilatore	Categoria di misura	Categoria di efficienza (grado di efficienza statica o totale)	Grado di efficienza ErP2015 secondo il reg. 327/2011	Grado di efficienza ProKilowatt
Ventilatore assiale	A, C	statica	$N \geq 40$	$N \geq 50$
Ventilatore assiale	B, D	totale	$N \geq 58$	$N \geq 64$
Ventilatore centrifugo e misto	A, C	statica	$N \geq 61^*$	$N \geq 62$
Ventilatore centrifugo e misto	B, D	totale	$N \geq 64^*$	$N \geq 65$
*Valori per ventilatore centrifugo a pale rovesce con contenitore, altre configurazioni con valori differenti				

- Anche i ventilatori con una potenza >500 kW possono beneficiare di una promozione, purché soddisfino i requisiti summenzionati. In tal caso, si applicano le formule del regolamento n. 327/2011 per il calcolo del grado di efficienza minimo con i coefficienti angolari per il range di potenza compreso tra 10 e 500 kW.
- Tutti i ventilatori a flusso incrociato e i ventilatori con una potenza inferiore a 125 W sono esclusi dalla promozione ProKilowatt.
- I convertitori di frequenza per sistemi di propulsione elettrica di ventilatori sono opportuni e hanno diritto a contributi di promozione se presentano una portata volumetrica regolata e variabile in base a una grandezza di riferimento (ad es. Δp , CO_2 o temperatura). Non hanno invece diritto ai contributi i convertitori di frequenza che servono alla regolazione unica o soltanto all'avviamento del ventilatore.
- Se si sostituiscono motori elettrici, possono beneficiare di contributi solo i motori della classe di efficienza IE3 con convertitore di frequenza o IE4 con o senza convertitore di frequenza. Le principali prescrizioni minime per l'efficienza di motori con range di potenza compreso tra 0,12 e 1000 kW sono contenute nella norma IEC 60034-30-1:2014 "Efficiency classes of line operated AC motors". Ciò non vale per i motori esclusi dalle relative norme IEC, come i motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad es. moderne unità di ventilazione con motore EC integrato ed elettronica di controllo integrata).
- Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.5 «Ventilatori» delle [condizioni di ammissibilità ProKilowatt 2018](#).

4.2 Sostituzione oppure ottimizzazione di impianti di refrigerazione

- Sono ammesse le misure di ottimizzazione agli impianti di climatizzazione associati a un impianto di ventilazione.
- Non sono ammesse le misure la cui attuazione è subordinata a un obbligo legale. Vengono promosse soltanto le misure che vanno oltre le prescrizioni legali. Ciò riguarda in particolare gli impianti di refrigerazione, funzionanti con un prodotto refrigerante che non deve più essere ricaricato successivamente, conformemente all'allegato 2.10 ORRPChim (RS 814.81), come ad esempio l'R22. Per questi impianti sono computabili solo le misure con relativi risparmi sotto forma di investimenti supplementari che esulano dalle disposizioni di legge e dallo stato della prassi.
- In caso di sostituzione completa di impianti di refrigerazione, il nuovo impianto deve soddisfare i requisiti della garanzia di prestazione impianti del freddo di SvizzeraEnergia e della SVK/ASF/ATF. La garanzia di prestazione firmata deve essere allegata al rapporto finale sul progetto e alla fattura finale (vedi www.freddoefficiente.ch, rubrica "Costruire ex novo o rinnovare").

4. Sono ammesse misure di risparmio di energia elettrica mediante l'ottimizzazione del free cooling solo se sono opportune dal punto di vista energetico rispetto al bilancio energetico complessivo dell'edificio. Durante il free cooling di un edificio, ad esempio, si deve evitare che un fabbisogno di calore sia soddisfatto da un punto di vista economico con un'utilizzazione del calore residuo dell'impianto di refrigerazione. Nell'ambito di una domanda di progetto presso ProKilowatt, è necessario spiegare e dimostrare per quale motivo la misura oggetto della domanda è opportuna sotto il profilo energetico complessivo.
5. Se si sostituiscono motori elettrici, possono beneficiare di contributi solo i motori della classe di efficienza IE3 con convertitore di frequenza o IE4 con o senza convertitore di frequenza. Le principali prescrizioni minime per l'efficienza di motori con range di potenza compreso tra 0,12 e 1000 kW sono contenute nella norma IEC 60034-30-1:2014 "Efficiency classes of line operated AC motors". Ciò non vale per i motori che sono esclusi dalle relative norme IEC, come i motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad es. compressore di raffreddamento).
6. Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.7.1 delle [condizioni di ammissibilità ProKilowatt 2018](#).